

## NUOVE NORME REGIONALI DI SEMPLIFICAZIONE

## Domanda:

Un soggetto interessato all'apertura di un esercizio di vicinato ha presentato allo Sportello Unico comunale una Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva. Si chiede se, in base alle disposizioni di cui alla D.g.r. 6919/2008, l'interessato possa dare immediato avvio all'attività di vendita al dettaglio, senza dover attendere il decorso dei trenta giorni previsto dall'art. 7 del D.lgs. 114/1998

## Risposta:

Con la legge 2.02.2007 n. 1 la Regione Lombardia ha introdotto nuove norme tese alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi all'avvio ed allo svolgimento delle attività economiche e produttive. In particolare, l'articolo 5 della citata legge regionale dispone che i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi o regolamenti, sono sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà che attesti la conformità o la regolarità delle attività.

Il comma 3 del medesimo articolo 5 poi prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti individui specificatamente i procedimenti amministrativi ai quali applicare il procedimento semplificato mediante autocertificazione, altresì predisponendo l'apposita modulistica sulla quale rendere la suddetta dichiarazione sostitutiva.

In attuazione di quanto previsto al citato articolo 5, la Giunta regionale ha adottato un primo provvedimento (Deliberazione n. 4502 del 3.04.2007) con il quale ha individuato alcuni procedimenti da sostituire con l'autocertificazione (agibilità locali adibiti ad attività economiche, Nulla Osta Esercizio Attività, autorizzazioni sanitarie nel campo alimentare). Detti procedimenti amministrativi sono sostituiti da una Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.) che una volta presentata allo Sportello Unico comunale, consentono l'immediato inizio dell'attività dichiarata (cfr. Circ. Reg. Lombardia n. 11/SAN/2007 del 6.04.2007).

Il punto 5 della Deliberazione 4502/2007 prevede che il Direttore Centrale per la Programmazione Integrata approvi con proprio decreto la modulistica unificata per la D.I.A.P. rendendola disponibile anche sul web. A tale previsione ha fatto seguito il Decreto 24.04.2007 n. 4221 (BURL S.O. n. 18 del 30.04.2007) con il quale è stata approvata la modulistica oggi in uso per la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva.

Il 2.04.2008, con la Deliberazione n. VIII/6919, la Giunta regionale ha approvato un secondo provvedimento di semplificazione, con il quale, in base all'articolo 5, comma 3 L.R. 1/2007, sono stati individuati ulteriori procedimenti amministrativi da sottoporre al regime semplificato di D.I.A.P.

In particolare è stato previsto che l'apertura degli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 D.lgs. 31.03.1998 n. 114 e delle c.d. forme speciali di vendita di cui al medesimo Decreto Legislativo, le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge regionale 24.12.2003 n. 30 (c.d. autorizzazioni extracriteri), l'attivazioni di esercizi di acconciatura, estetista, piercing e tatuaggi, l'attività di vendita di funghi epigei sfusi, l'attivazione di impianti di panificazione e la vendita diretta da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, siano tutti sottoposti al regime di D.I.A.P., la presentazione della quale allo Sportello Unico comunale consente l'immediato inizio dell'attività dichiarata (cfr. Circ. Reg. Lombardia n. 11/SAN/2007 già citata ed il punto 1 della stessa D.g.r. 6919/2008).

Il successivo punto 7 della D.g.r. 6919/2008, similmente a quanto già previsto dalle precedente D.g.r. 4502/2007, dispone che "Il Direttore Centrale Programmazione Integrata – sentiti i Direttori Generali competenti in materia – entro 30 gg dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione con proprio decreto dispone per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, per l'applicazione della modulistica di cui al proprio precedente decreto n. 4221 del 24/04/2007 ai procedimenti di cui al punto 1 e adotta l'eventuale adeguamento della stessa."

Trattandosi di un provvedimento della Giunta Regionale, in mancanza di indicazioni in senso contrario, la stessa acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL, di fatto avvenuta il 14.04.2008, non essendo sottoposta alla vacatio legis prevista per i soli provvedimenti legislativi.

Il punto 5 della Deliberazione 6919/2008, tuttavia, prevede una norma transitoria, secondo la quale " i procedimenti di cui ai precedenti punti, in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti".

Premesso che per disposizioni attuative della Deliberazione regionale si ritiene debbano intendersi i provvedimenti che dovranno essere adottati con il decreto del Direttore Centrale Programmazione Integrata di cui al punto 7, riferiti in particolare all'adattamento della modulistica D.I.A.P. oggi esistente, secondo la disciplina transitoria i procedimenti pendenti e le istanze presentate alla data di adozione del citato decreto dovranno essere conclusi in base alla normativa previgente.

In forza di quanto sopra, si conclude che, a maggior ragione, anche i procedimenti pendenti e le istanze o comunicazioni presentate prima che il suddetto decreto sia stato adottato, dovranno essere esaminate e concluse in base alle disposizioni previgenti.

A tale conclusione si giunge, oltre dall'interpretazione congiunta dei punti 5 e 7 della Deliberazione 6919/2008, anche in base a ragioni eminentemente pratiche. Infatti, utilizzando la modulistica D.I.A.P. oggi disponibile, risulta impossibile l'autocertificazione di tutti requisiti necessari all'esercizio dell'attività (es. requisiti morali e professionali per la vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande) previsti dalla normativa che tuttora disciplina detti procedimenti (tra l'altro semplificati soltanto per quanto attiene all'aspetto procedurale).

In conclusione, si ritiene che non essendo stati ad oggi adottati i provvedimenti attuativi della D.g.r. 6919/2008, l'apertura di un esercizio di vicinato risulta ancora subordinata al decorso del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 114/1998 .